



***Verba manent.* Il documento digitale come atto sociale.**

ANDREA ROSSETTI*

0. PREMESSA: PER UNA PRAGMATICA DELLA TECNOLOGIA

Il punto di vista da cui vorrei trattare l'idea di documento digitale è quella filosofia della tecnologia, considerando la tecnica non solo una forza economica o sociale, ma anche una forza culturale, in grado di ridefinire l'idea stessa di umanità.¹ Da questo punto di vista credo che sia interessante studiare come le tecnologie dell'informazione vengano modificate dall'uso che effettivamente le persone ne fanno, uso che spesso non è lo scopo per cui sono state originalmente concepite. In questo senso, anche se, ovviamente, penso che le tecnologie siano state concepite per un particolare scopo, non credo che in esse sia implicito un particolare valore; dal punto di vista che intendo adottare in questo lavoro, la tecnologia è una scatola nera di cui si possono valutare gli input e gli output; insomma, non è importante che cosa una tecnologia faccia, ma che cosa ne facciamo (anche se, ovviamente le due cose non sono irrelate). Non è la mia, una semplice riformulazione dell'idea che la tecnologia sia neutrale; anzi credo che, per usare le parole della prima legge della tecnologia di Melvin Kranzberg²: “*Technology is neither good nor bad; nor is it neutral*”; nel suo complesso credo che il significato di una tecnologia dipenda dall'uso

* Andrea Rossetti è professore di Filosofia del diritto all'Università Statale Milano-Bicocca e di Informatica giuridica presso la stessa università e presso l'Università Statale di Milano.

¹ Stefano Moriggi, Gianluca Nicoletti, *Perché la tecnologia ci rende umani*, 2009.

² Melvin Kranzberg (1917 - 1995) è uno storico della tecnologia americano, è tra di fondatori della *Society for the History of Technology* e curatore della rivista "*Technology and Culture*". Le altre cinque leggi, tratte dall'articolo *Technology and History: "Kranzberg's Laws"* pubblicato in "*Technology and Culture*" 27 (1986), sono: *Invention is the mother of necessity.* - *Technology comes in packages, big and small.* - *Although technology might be a prime element in many public issues, nontechnical factors take precedence in technology-policy decisions.* - *All history is relevant, but the history of technology is the most relevant.* - *Technology is a very human activity - and so is the history of technology*

che se ne fa, esattamente come il significato di una parola dipende dall'uso della parola; il mio punto di vista è quello che si potrebbe chiamare una "pragmatica della tecnologia".¹

Prima di parlare del documento vorrei spiegare in che maniera tecnologia e ontologia si intreccino nel mio discorso. Il problema dell'essere posto dall'ontologia non riguarda casi individuali, non riguarda cioè la reale esistenza di oggetti ma solo la possibilità della loro esistenza. In questo senso, l'ontologia si occupa di categorie di base, cioè di quelle categorie che non sono ulteriormente scomponibili in altre categorie indipendenti. Le categorie sono le strutture di base, cioè definiscono il reticolo degli oggetti che popolano il nostro universo o il pezzo di universo che vogliamo studiare. L'ontologia ci dice quali entità esistano, poiché ci dice quali tipi di entità possono esistere (ma non se un singolo oggetto di fatto esiste, è esistito o esisterà). In questo senso è un'ontologia è definita dalla caratterizzazione tipologica delle entità e anche (ma non sempre) da una tassonomia gerarchica, ossia dalle relazioni che i tipi di entità intrattengono tra di loro. Si potrebbe dire che un'ontologia deve redigere un inventario completo del dominio di cui si occupa, ma non occuparsi della distinzione tra asserzioni vere e asserzioni false. Al contrario, l'ontologia una volta riconosciute l'insieme delle asserzioni vere deve offrire il catalogo delle entità richieste dalle asserzioni per essere vere. Questa è la stessa idea di ontologia che si usa in informatica, ovviamente debitamente formalizzata in un linguaggio che possa rappresentare una logica del primo ordine.²

1. DUE DEFINIZIONI DI DOCUMENTO.

1.1. L'idea di classificazione e di tassonomia sono strettamente connesse all'idea di linguaggio: in una tradizione che si può far risalire almeno ai logici del medioevo, dare un nome alle cose significa incasellarle in una particolare forma del mondo.³ In questo senso il linguaggio giuridico fornisce un'ontologia speciale del mondo, ossia un modo specifico di classificare le entità ed eventi presenti mondo; prendiamo, ad esempio, l'atto

¹ Vale per la tecnologia, quello che Pericle, nel suo Discorso agli atenei del 461 a.C., dice della politica: « benchè in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla»

² Paolo Valore, *L'inventario del mondo*, 2009

³ Umberto Eco, *L'antiporfirio*, in AA.VV., *Il pensiero debole*, pp. 52-80.

bruto che consiste nell'uccidere un essere umano; se esso viene compiuto nella vita di tutti i giorni, a esso sarà ascritto un significato del tutto diverso da quello che gli verrebbe ascritto se fosse compiuto contro un nemico durante una battaglia.¹ Nel primo caso, naturalmente, si sta commettendo un delitto nel secondo un atto meritevole. L'osservatore che volesse documentare questi due diversi eventi lo farebbe con due lessici completamente diversi. Il documento è, nelle teorie che esporrò tra poco, il modo specifico con cui si possono rappresentare per mezzo di un linguaggio, atti che abbiano aspetti di giuridicità.

In questo senso, non condivido la tesi spesso citata secondo la quale si ha un documento quando l'oggetto diventa traccia agli occhi di chi lo studia, come se fosse il ricercatore, il lettore, il fruitore, che con consapevolezza legge quel "qualcosa" come una traccia, riducendo quindi il documento ad una entità di tipo quasi psicologico.² Seguendo Carnelutti io credo che il documento sia una cosa che fa conoscere un fatto, in virtù del suo contenuto rappresentativo. In altri termini, ogni fatto può essere documentalmente rappresentato, e ogni documento deve rappresentare un fatto o un atto; in altri termini, un documento è una rappresentazione di uno stato di cose, non intesa come una mera attitudine psicologica, ma come il prodotto di un processo di riferimento linguistico.

Nel mondo delle ICT, seguendo la definizione che ho proposta, un file è un documento nel momento in cui rappresenta uno stato di cose, indipendentemente dalla sua forma (il file può essere di testo, sonoro o video) e dal suo formato; non tutti i file sono documenti: si pensi ad esempio ai file eseguibili che in nessun modo rappresentano o possono rappresentare stati di cose; non tutti non gli oggetti digitali che contengono informazioni sono documenti: si pensi ad esempio ai pacchetti in cui sono scomposte le informazioni che viaggiano su protocollo TCP/IP (al limite, possono essere tracce). In ogni caso, l'idea di documento digitale tiene insieme gli ambiti di studio più diversi: da quelli di ricerca documentale, a quelli di privacy, a quelli di copyright, a quelli di computer forensics.

¹ Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, (1958), *On Brute facts*. In: "Analysis" 18: 69-72 e Herbet Lionel Adolphus Hart, *The Ascription of Responsibility and Rights*. In: "Proceedings of the Aristotelian Society", New Series, Vol. 49, (1948 - 1949), pp. 171-194.

² Ho trovato questa tesi erroneamente attribuita alla bibliotecaria francese Suzanne Briet (1894-1989) detta "Madame Documentation" e autrice del libro: *Qu'est-ce que la documentation ?* 1951.

1.2. Fino a qui ho descritto "che cosa fa" un documento, non che cosa esso sia. Per dare una risposta in termini ontologici a questa domanda mi rifarò alle tesi di Maurizio Ferraris che riconosce a tutte le entità documentali la seguente struttura: un supporto fisico, una iscrizione e una impronta idiomatica. Cominciamo da quest'ultima: l'impronta idiomatica è ciò che collega un documento a uno specifico individuo; su di un documento giuridico, tipicamente la firma.

Più complesso invece è ciò che Ferraris intende per iscrizione: un'iscrizione è una registrazione dotata non semplicemente di senso, ma di valore sociale; la registrazione ha come supporto fisico una traccia. Questa traccia ha nel caso dei documenti giuridici un valore costitutivo; essa indica un inizio nel tempo e il perdurare nel tempo del suo contenuto.¹ Questa ricostruzione di Ferraris del documento è fatta nell'ambito della sua teoria sugli oggetti sociali; invece, nella ricostruzione che sto proponendo ora, il documento è esso stesso un oggetto sociale, prodotto di un atto sociale. La natura sociale del documento non lo rende in grado di rappresentare solo oggetti sociali, ma anche oggetti che abbiano solo un valore sociale. Un esempio per chiarire: una promessa è un atto sociale, un pugno è un gesto che può avere un valore sociale. L'ente documento inteso come sociale, ha, secondo me, le medesime caratteristiche che deve aver un atto sociale nella descrizione del fenomenologo Adolf Reinach: devono essere intenzionali (ossia devono avere un contenuto), devono essere spontanei (ossia, la loro produzione deve essere funzione solo delle regole necessarie per formarli), necessitano di essere percepiti (non devono quindi solo essere percepibili, ma effettivamente percepiti).² Non mi soffermerò sui due primi tratti che ho indicato, in cui la natura digitale del documento non modifica nulla di essenziale. Il terzo, invece, è interessante per tre motivi, il primo dei quali è in relazione alla natura del supporto su cui la traccia è lasciata – la terza caratteristica strutturale individuata da Ferraris: l'idea di percepibilità cambia in relazione

¹ Maurizio Ferraris, *Ontologia sociale e documentalità*. In: "Rivista di estetica", 36 (2007), numero monografico: Documentalità. L'ontologia degli oggetti sociali, pp. 113-129. La teoria di Ferraris è molto più articolata e complessa delle tesi che riportato qui. Nella sua forma più completa è esposta in: *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, edito nel 2010

² Andrea Rossetti, *Deontica in Jean-Louis Gardies. Logica degli atti sociali*, 1999.

al supporto. Se il supporto del documento è cartaceo e il documento scritto, per la sua percezione non è necessario nessuno specifico strumento; se la forma in cui i fatti sono registrati i fatti non è la scrittura (ad esempio, una registrazione audio o video), allora è possibile che sia necessario qualche strumento perché il contenuto possa essere percepito; se il documento è in formato digitale (indipendentemente dalla sua natura) allora è sempre necessario una qualche protesi cognitiva per rendere accessibile il contenuto. In secondo luogo, il soggetto conoscente, l'Io, che è necessario all'esistenza di un documento, non è in nessun modo concepibile come un Io psicologico, ma come Io trascendente. In terzo luogo, l'idea di percepibilità riguarda gli essere umani: se un documento per esistere deve essere percepito, allora tutti i dati tratti in maniera esclusivamente elettronica non costituiscono dati finché non vengono percepiti da un essere senziente.¹

Sul terzo e ultimo tratto strutturale del documento individuato da Ferraris, il supporto fisico, oltre a quello che ho appena detto, è necessario evidenziare come l'idea stessa di documento nasca in relazione a uno specifico supporto: la carta. Credo che l'immagine di un foglio di carta sia la prima che viene in mente quando si sente la parola documento (in francese, documento e carta si dicono addirittura con la medesima parola: *papier*)

1.3. Dopo la descrizione dell'idea di documento di Maurizio Ferraris, vorrei brevemente esporre l'idea di documento giuridico di Francesco Carnelutti, idea che è stata alla base del dibattito che si è sviluppato in Italia nel secondo dopo guerra.²

Un documento, secondo Carnelutti, è un'entità fisica che ha funzione di rappresentazione attraverso il linguaggio. Tutti i documenti hanno una natura linguistica (la maggior parte sono scritti, ma non tutti), ma non tutti hanno natura logoidale (ad esempio, le istruzioni Ikea lo si rappresentano con immagini). Carnelutti sostiene che la rappresentazione è frutto della volontà dell'uomo; solo l'uomo, infatti, può imprimere ad una cosa una funzione rappresentativa. L'uomo ha due modi per imprimere ad una cosa

¹ Se questa tesi è vera, essa ha conseguenza non irrilevanti per la privacy dei dati trattati in maniera esclusivamente digitale.

² Francesco Carnelutti, *Documento - Teoria moderna*. In: *Novissimo Digesto Italiano*.

una virtù rappresentativa attraverso i due modi tipici del linguaggio (non necessariamente verbale): il narrare (in cui l'azione rappresentativa si esaurisce nell'atto del racconto) e scrivere (dove l'azione rappresentativa si esaurisce nella creazione di una cosa).

Nel documento si distinguono la materia, il mezzo ed il contenuto. Il mezzo documentale più diffuso è la scrittura che rimanda immediatamente a uno specifico tipo di supporto; il mezzo e la materia sono collegati, all'epoca in cui scrive Carnelutti, gli anni 30 del XX secolo, in maniera inestricabile ed esclusiva: il mezzo scrittura è associato alla materia carta. Per quanto riguarda il contenuto, Carnelutti espone la tesi più interessante: qualunque fatto, sia esso giuridico o meno, può essere documentalmente rappresentato e anzi caratteristica essenziale di un documento è che esso sia rappresentazione di uno stato di cose (non necessariamente bruto). Gli stessi documenti dichiarativi, secondo Carnelutti, rappresentano essenzialmente l'atto della loro formazione e questi atti a loro volta rappresentano i loro autori. Infatti un documento dichiarativo è sempre nominale, ossia per essere giuridico deve aver esplicitato il suo autore e per essere autentico deve essere sottoscritto. La sottoscrizione, quella che Ferraris chiama traccia ideografica, deve essere leggibile e autografa. Ossia, un documento è vero, ossia è un vero documento, se è sottoscritto, se rappresenta qualcosa del mondo e, poiché, aggiungo io, dal punto di vista fenomenologico il documento esiste nello spazio e nel tempo, se indica il luogo dove è stato prodotto e la data.

L'indicazione di autore, luogo e data rendono un documento potenzialmente giuridico, ma per diventare giuridico, per produrre effetti giuridici, oltre ad esistere un documento deve essere anche disponibile (accessibile?). La disponibilità è, nella teoria di Carnelutti, una qualità fondamentale del documento giuridico.

2. LE REGOLE DI FORMAZIONE DI UN DOCUMENTO

2.1. Nelle teorie che abbiamo solo esposto solo nelle parti che mi sembrano più interessanti si possono ritrovare numerosi ed evidenti punti in comune che è inutile sottolineare ulteriormente. Vorrei solo puntare l'attenzione sull'idea che un documento è

sempre (ancor prima di essere documento giuridico) rappresentazione di un atto o di un fatto la cui natura istituzionale o brutta non dipende dal documento e la rappresentazione di un atto o fatto istituzionale, o anche semplicemente giuridico, è possibile sono attraverso l'uso di un linguaggio specifico, anche se non necessariamente verbale. Come ho già mostrato, questa idea di documento ha le caratteristiche che Aldof Reinach individua per quelli che lui chiama "atti sociali"; queste caratteristiche sono state originalmente rielaborate da Jean-Louis Gardies, il principale esegeta delle opere del fenomenologo austriaco, nella sua teoria dei fatti e gli atti psico-sociali, che può essere a mio avviso proficuamente applicata all'idea di documento come oggetto sociale.

Gardies, riprendendo la tesi di John Searle (ma anche di Alf Ross), fonda l'esistenza di atti e fatti sociali sulle regole costitutive, distinguendo i diversi tipi di condizione che questo tipo di regole può porre, ossia, distinguendo tra condizioni di esistenza (che Gardies, riprendendo la terminologia di Amedeo Conte, chiama eidetiche) e condizioni di validità (che chiama, con riferimento allo stesso lessico, anacastiche); se (e solo se) sia le condizioni eidetiche sia le condizioni anacastiche sono soddisfatte un atto o un fatto sociale può avere, in questa teoria, effetti giuridici. In generale, sia le condizioni di esistenza sia le condizioni di validità del documento sono diverse dalle condizioni di esistenza e di validità dell'atto sociale che è in esso descritto, anche se, almeno in alcuni casi, sono quasi inestricabilmente intrecciate.¹ Ad esempio, una cosa sono le condizioni che è necessario soddisfare per celebrare un matrimonio, altra cosa sono le condizioni che necessario soddisfare per registrare l'evento matrimonio, anche se la registrazione è tra le condizioni di validità di un matrimonio.

Questa distinzione collassa (anche se continua a esistere) nel caso dei documenti che Carnelutti chiama dichiarativi; in questo caso, la stesura del documento è l'atto e l'atto consiste nel documento, senza poter individuare differenze materiali.

¹ John Searle, *How to Derive "Ought" from "Is"*. In: "The Philosophical Review", 73(1964), pp. 43-58; Amedeo Conte, *Regola costitutiva in Wittgenstein*. In: Francesca Castellani (ed.), *Uomini senza qualità. La crisi dei linguaggi nella Grande Vienna*, 1981, pp. 51-68.

2.2. La teoria di Gardies può essere fatta, secondo me, proficuamente interagire con la teoria dei performativi a cui accenna Alf Ross, in *Direttive e norme*, che descrive il funzionamento dei performativi a *due livelli* differenti: da un lato, riconosce l'esistenza di *regole costitutive* che pongono le condizioni logicamente necessarie per compiere determinate attività, dall'altro individua "atti verbali" che sembrano produrre specifici effetti (gli *atti normativi*) e che presuppongono regole determinanti le condizioni necessarie e sufficienti alle quali l'atto stesso viene ad esistenza, cioè un ulteriore livello di *regole costitutive*.¹

Almeno nel caso del documento giuridico, propongo di distinguere tre diversi livelli di costitutività: ci devono essere regole costitutive che pongono le condizioni di esistenza di un documento, regole costitutive che pongono le sue condizioni di validità e infine regole che determinano, che pongono (non le condizioni, ma) gli effetti giuridici del documento. Questi tre livelli si susseguono sia logicamente sia, in alcuni casi, temporalmente: perché un documento produca effetti giuridici è necessario che sia valido e perché sia valido è necessario che esista.

Anche in questa ricostruzione dell'idea di documento, un documento può essere condizione di validità e degli effetti giuridici di un atto, ma non condizione della sua esistenza che dipende da un diverso insieme di regole costitutive.

3.3. Come ultimo contributo, vorrei proporre un possibile elenco, che non ha nessuna pretesa di esaustività, delle condizioni che un documento, inteso come oggetto sociale, deve soddisfare. Si tratta, in sostanza, di utilizzare il modello che ho proposto per classificare le condizioni sostanziali che sono state individuate da Carnelutti e da Ferraris.

A livello di condizioni di esistenza, nella sua natura un documento è qualcosa che rimanda a qualcos'altro e dunque un ente per essere un documento deve rappresentare uno specifico stato di cose; i modi della rappresentazioni possono essere molteplici (dalla scrittura alla video ripresa) e dipendono sostanzialmente dal livello tecnologico raggiunto da una società.

¹ Jean-Louis Gardies, *L'erreur de Hume*, 1987.

A livello di condizioni di validità, ossia quelle condizioni che rendono un documento esistente all'interno di un particolare ordinamento giuridico, credo che si possa concepire e si manifesti la maggior varietà; una condizione però deve essere sempre presente: l'immodificabilità del documento; ossia, un oggetto per essere un documento valido, oltre ad essere una rappresentazione, deve garantire che quella rappresentazione non sia modificabile una volta che sia stata impressa o memorizzata (oppure che ogni modifica lasci tracce che siano facilmente rilevabili).

A livello della produzione degli effetti giuridici, che è conseguente alla effettiva produzione del documento, perché un documento possa produrne dovrà essere firmato (ossia, dovrà contenere una rappresentazione idiografica del suo autore) e il suo contenuto dovrà essere effettivamente accessibile.